

Gazzetta ufficiale

C 144 E

dell'Unione europea

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno

14 giugno 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2005/C 144 E/01	Posizione comune (CE) n. 19/2005 definita dal Consiglio il 17 febbraio 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa	1
2005/C 144 E/02	Posizione comune (CE) n. 20/2005 definita dal Consiglio il 7 marzo 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici	9
2005/C 144 E/03	Posizione comune (CE) n. 21/2005 definita dal Consiglio l'8 marzo 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale	16
2005/C 144 E/04	Posizione comune (CE) n. 22/2005 definita dal Consiglio il 4 aprile 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura)	24

IT

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 19/2005

definita dal Consiglio il 17 febbraio 2005

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

(2005/C 144 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 135,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Uno dei compiti della Comunità è promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria. A tal fine il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) L'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario e il loro investimento previo riciclaggio sono pregiudizievoli a uno sviluppo economico sano e sostenibile. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10

giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽³⁾ ha pertanto introdotto un meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni. Poiché c'è il rischio che l'applicazione di detto meccanismo provochi l'aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti, la direttiva 91/308/CEE dovrebbe essere integrata da un sistema di sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce.

- (3) Attualmente siffatti sistemi di sorveglianza sono applicati soltanto da alcuni Stati membri in virtù del diritto nazionale. Le disparità legislative sono pregiudizievoli al corretto funzionamento del mercato interno. Gli elementi fondamentali dovrebbero pertanto essere armonizzati a livello comunitario per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della Comunità. Detta armonizzazione non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di applicare, in conformità delle vigenti disposizioni del trattato, controlli nazionali sui movimenti di denaro contante all'interno della Comunità.
- (4) Occorre inoltre tener conto delle iniziative complementari in corso in altri organismi internazionali, ad esempio il gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI), istituito dal vertice del G7 tenutosi a Parigi nel 1989. La raccomandazione speciale n. IX del GAFI del 22 ottobre 2004 esorta i governi ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante, compreso un sistema di dichiarazione o altro obbligo di divulgazione.

⁽¹⁾ GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 574.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2003 (GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 259), posizione comune del Consiglio del 17 febbraio 2005 e posizione del Parlamento europeo del... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

- (5) Pertanto, per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce dovrebbe valere il principio della dichiarazione obbligatoria. Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su siffatti movimenti di denaro contante e, se del caso, di trasmetterle ad altre autorità. Le autorità doganali sono presenti alle frontiere della Comunità, ossia il luogo nel quale i controlli sono maggiormente efficaci, ed alcune di esse hanno acquisito notevole esperienza in materia. Si dovrebbe ricorrere all'applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽¹⁾. Detta mutua assistenza dovrebbe garantire sia la corretta applicazione dei controlli sul denaro contante sia la trasmissione delle informazioni, che potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/308/CEE.
- (6) Considerato lo scopo di prevenzione ed il carattere deterrente dell'obbligo di dichiarazione ad esso si dovrebbe ottemperare al momento dell'entrata nella Comunità o dell'uscita dalla stessa. Tuttavia, per poter concentrare l'azione delle autorità sui movimenti significativi di denaro contante, tale obbligo dovrebbe applicarsi unicamente ai movimenti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Si dovrebbe inoltre precisare che l'obbligo di dichiarazione incombe alla persona fisica che trasporta il denaro contante, a prescindere che si tratti o meno del proprietario.
- (7) Si dovrebbe applicare uno standard comune per le informazioni da trasmettere. Ciò faciliterà lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
- (8) Ai fini di un'interpretazione uniforme del presente regolamento, sono opportune talune definizioni.
- (9) Le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento dalle autorità competenti dovrebbero essere comunicate alle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE.
- (10) Qualora sussistano indizi in base ai quali le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante, di cui alla direttiva 91/308/CEE, le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento dalle autorità competenti possono essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri e/o alla Commissione. Occorre inoltre prevedere la trasmissione di alcune informazioni in presenza di indizi di movimenti di somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento.
- (11) Le autorità competenti dovrebbero poter disporre dei poteri necessari per un'efficace attuazione dei controlli sui movimenti di denaro contante.

- (12) I poteri delle autorità competenti dovrebbero essere completati dall'obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni. Tuttavia, si dovrebbero prevedere unicamente sanzioni da irrogare in caso d'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione in conformità del presente regolamento.
- (13) Poiché lo scopo del presente regolamento non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione transnazionale dei fenomeni di riciclaggio nel mercato interno, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi, riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

1. Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva 91/308/CEE concernenti le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza, da parte delle autorità competenti, sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce.
2. Il presente regolamento non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità prese in conformità dell'articolo 58 del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «Autorità competenti», le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento.
2. «Denaro contante»:
 - a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario;

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

- b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio).

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione

1. Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce in conformità del presente regolamento. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 specifica:

- a) il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e nazionalità;
- b) il proprietario del denaro contante;
- c) il destinatario del denaro contante;
- d) l'importo e la natura del denaro contante;
- e) l'origine e la destinazione del denaro contante;
- f) l'itinerario seguito;
- g) il mezzo di trasporto utilizzato.

3. Le informazioni sono fornite in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto deciso dallo Stato membro di cui al paragrafo 1. Tuttavia il dichiarante, qualora lo desideri, ha diritto di fornire le informazioni per iscritto. Qualora sia stata presentata una dichiarazione scritta, una copia autenticata è rilasciata al dichiarante su richiesta.

Articolo 4

Poteri delle autorità competenti

1. Al fine di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3, i funzionari delle autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3, il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 5

Registrazione e trattamento delle informazioni

1. Le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 sono registrate e trattate dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e sono messe a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE.

2. Qualora risulti dai controlli di cui all'articolo 4 che una persona fisica entra nella Comunità o ne esce con somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata all'articolo 3 e qualora sussistano indizi di attività illecite associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 91/308/CEE, dette informazioni, il nome completo, la data e il luogo di nascita e la nazionalità di tale persona nonché i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato possono anch'essi essere registrati e trattati dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e messi a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE.

Articolo 6

Scambio di informazioni

1. Qualora indizi indichino che le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 91/308/CEE, le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'articolo 3 o i controlli di cui all'articolo 4 possono essere trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 515/97 si applica *mutatis mutandis*.

2. Qualora indizi indichino che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

Articolo 7

Scambio di informazioni con i paesi terzi

Nel quadro della mutua assistenza amministrativa, le informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento possono essere comunicate dagli Stati membri o dalla Commissione a un paese terzo, fatto salvo il consenso delle autorità competenti che le hanno ottenute conformemente all'articolo 3 e/o all'articolo 4 e nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali e comunitarie relative alla trasmissione di dati a carattere personale a paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali scambi di informazioni qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 8

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni da applicare in caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3. Dette sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il ... (*), le sanzioni da applicare in caso d'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3.

(*) 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 9***Valutazione**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... (*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente

...

Per il Consiglio
Il presidente

...

(*) 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 25 giugno 2002 la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione sulla sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro contante corredata di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale, basato sull'articolo 135 del trattato ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 15 maggio 2003 ⁽³⁾, adottando 23 emendamenti della proposta.

La Commissione ha presentato al Consiglio, il 3 luglio 2003, una proposta modificata del regolamento summenzionato ⁽⁴⁾.

Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta è intesa ad introdurre l'obbligo per le persone fisiche di dichiarare i movimenti di denaro contante alle frontiere esterne dell'UE oltre una soglia specifica. Inoltre, la proposta è intesa a rafforzare i controlli sui movimenti di denaro contante alle frontiere e a migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio, conformemente alla proposta della Commissione, mira a introdurre controlli armonizzati sui movimenti di denaro contante alle frontiere, integrando così la direttiva 91/308/CEE ⁽⁵⁾ e assicurando il corretto funzionamento del mercato interno attraverso l'eliminazione delle attuali divergenze nelle legislazioni nazionali.

2. Posizione comune del Consiglio nel dettaglio

Il Consiglio ha assunto le seguenti posizioni sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo:

a) *Base giuridica*

Conformemente al parere del Parlamento europeo (emendamento 2), il Consiglio ha aggiunto l'articolo 95 quale base giuridica della proposta. Il Consiglio ritiene che la principale caratteristica del progetto di regolamento non debba essere la prevenzione del riciclaggio di capitali (per cui sarebbe necessaria una diversa base giuridica), bensì l'introduzione di controlli armonizzati sui movimenti di denaro contante alle frontiere. Per questo motivo l'articolo 95 del trattato, che disciplina il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in relazione al funzionamento del mercato interno, costituisce la base giuridica appropriata.

b) *Trasformazione in una direttiva*

Il Consiglio non ha potuto accettare gli emendamenti del Parlamento europeo collegati alla trasformazione della proposta in una direttiva (emendamenti 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23), ritenendo che un livello sufficiente di armonizzazione in un periodo di tempo relativamente breve possa essere raggiunto solo attraverso un regolamento, che ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 574.

⁽²⁾ COM(2002) 328 def.

⁽³⁾ GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 159.

⁽⁴⁾ doc. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948.

⁽⁵⁾ Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita.

c) *Dichiarazione obbligatoria*

Nella posizione comune il Consiglio ha appoggiato la proposta della Commissione di un sistema di dichiarazione obbligatoria. Il Consiglio non ha sostenuto l'idea di consentire agli Stati membri di scegliere tra un sistema di dichiarazione o di notifica come suggerito dal Parlamento europeo (emendamenti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19). Tale scelta tra due sistemi sarebbe contraria all'applicazione uniforme a livello comunitario delle misure proposte. Tuttavia il Consiglio ha introdotto un margine di flessibilità lasciando agli Stati membri la scelta di prevedere un obbligo di dichiarazione in forma scritta, orale o elettronica. Pertanto, il Consiglio ha convenuto di sopprimere il formulario per la dichiarazione contenuto nell'allegato della proposta e di inserire una disposizione sulle informazioni da fornire con dichiarazioni in forma scritta, orale o elettronica [cfr. altresì punto 3, lettera b)].

d) *Soglia per la dichiarazione*

Il Consiglio ha optato per una soglia di 10 000 EUR, inferiore alle soglie previste nella proposta della Commissione e nel parere del Parlamento europeo (emendamenti 3, 7). La soglia più bassa riflette il fatto che la legislazione di molti Stati membri prevede attualmente soglie notevolmente inferiori e che il livello inizialmente proposto (15 000 EUR) comporterebbe una considerevole diminuzione dell'intensità dei controlli in tali Stati membri.

La soglia più bassa segnala inoltre chiaramente a livello internazionale la volontà del Consiglio di adottare misure per sorvegliare i movimenti di denaro contante introducendo in tutta la Comunità un limite severo ed uniforme, di facile attuazione e chiaramente riconoscibile dai viaggiatori che entrano nella Comunità o ne escono.

e) *Poteri delle autorità competenti*

Per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti, il Consiglio ha convenuto con il Parlamento europeo (emendamenti 10 e 17) che questa disposizione debba essere collocata in un contesto diverso e l'ha pertanto trasferita all'articolo immediatamente successivo alla disposizione sull'obbligo di dichiarazione. Quanto al contenuto di tale disposizione, il Consiglio ritiene che le autorità nazionali debbano essere autorizzate conformemente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale. Inoltre, le autorità nazionali dovrebbero anche essere autorizzate a sottoporre a misure di controllo i mezzi di trasporto al fine di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione. Tuttavia, il Consiglio non ha mantenuto il termine massimo di tre giorni, previsto nella proposta ed appoggiato nell'emendamento 11, per trattenere il denaro contante, in quanto ritiene che tale limitazione temporale non accordi alle autorità la necessaria flessibilità per effettuare i controlli e le successive indagini allo scopo di stabilire se occorra avviare un procedimento penale in un caso specifico.

f) *Definizione di «denaro contante»*

Il gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI) ha adottato, il 22 ottobre 2004, la raccomandazione speciale IX sui corrieri di denaro contante. Tale raccomandazione, convenuta a livello internazionale, contiene una definizione di «denaro contante» che il Consiglio ha inserito nel presente progetto di regolamento per garantire la maggiore coerenza possibile delle norme a livello comunitario e internazionale. Come richiesto nell'emendamento 13 il testo estende la definizione di denaro contante ad una gamma più vasta di cheque rispetto a quanto previsto inizialmente.

g) *Scambio di informazioni*

Il Consiglio ha precisato e ristrutturato le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le autorità (emendamento 15):

- Innanzitutto, è precisato che le informazioni ottenute attraverso le dichiarazioni o i controlli sono registrate e trattate dalle autorità competenti di uno Stato membro e messe a disposizione, nello stesso Stato membro, dell'Unità di informazione finanziaria (UIF). Quest'ultimo punto è anche esplicitamente incluso nella raccomandazione speciale IX del GAFI. Nel caso di persone che entrano nella Comunità o ne escono con meno di 10 000 EUR ma qualora vi siano indicazioni di attività illecite, alcune informazioni su tali persone possono anche essere registrate e trattate dalle autorità competenti di uno Stato membro e messe a disposizione dell'UIF di tale Stato membro.

- In secondo luogo, le informazioni ottenute attraverso le dichiarazioni o i controlli possono essere scambiate tra gli Stati membri. Per tale scambio di informazioni tra gli Stati membri si applica *mutatis mutandis* il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.
- Infine, le informazioni possono essere scambiate con i paesi terzi, nel quadro di un accordo di mutua assistenza amministrativa. Tuttavia, la comunicazione delle informazioni è subordinata al consenso dell'autorità che ha raccolto le informazioni inizialmente e alle disposizioni sulla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe essere informata di tali scambi di informazioni qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del regolamento.

h) Base di dati comune

Il Consiglio non ha accettato l'idea di trasmettere le informazioni ottenute ad una base di dati amministrata congiuntamente dagli Stati membri e detenuta dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) (emendamento 16). Il Consiglio ritiene che tale disposizione non sia coperta dalla base giuridica del progetto di regolamento.

i) Relazione della Commissione

Nella posizione comune il Consiglio ha accettato l'idea contenuta nell'emendamento 22 ed ha introdotto una disposizione secondo la quale la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

3. Nuovi elementi introdotti dal Consiglio

Oltre ai punti sui quali il Parlamento europeo ha formulato il suo parere e che sono rispecchiati nella posizione comune del Consiglio, il Consiglio ha inserito nella proposta i seguenti nuovi elementi:

a) Campo d'applicazione del regolamento

I controlli intracomunitari dei movimenti di denaro contante possono essere mantenuti se si tratta di misure conformi al trattato.

Il Consiglio ha inoltre adeguato la copertura geografica del regolamento ritenendo che, a fini di trasparenza per i viaggiatori e per facilitare l'applicazione del regolamento da parte delle autorità competenti, il controllo dei movimenti di denaro contante debba essere effettuato quando una persona fisica entra nel territorio della Comunità o ne esce. Tale soluzione assicura inoltre un'applicazione geografica parallela della direttiva 91/308/CEE e del presente progetto di regolamento.

b) Formulario per la dichiarazione

Il formulario uniforme per la dichiarazione proposto dalla Commissione non è stato accettato dal Consiglio che ha invece preferito specificare i dati da fornire nella dichiarazione. Tale disposizione è intesa a limitare al minimo necessario l'onere amministrativo per le autorità competenti all'atto della raccolta delle informazioni fornite dai viaggiatori, assicurando nel contempo che sia ottenuto un minimo di informazioni sui movimenti di denaro contante e che tali informazioni possano essere successivamente scambiate con altre autorità.

c) Copia della dichiarazione scritta

Il Consiglio ha inserito una disposizione secondo la quale, qualora sia stata presentata una dichiarazione scritta, una copia autenticata è rilasciata al dichiarante su richiesta.

d) *Sanzioni*

Il Consiglio ha semplificato la disposizione sulle sanzioni allineandola alle analoghe disposizioni di atti giuridici comparabili ⁽¹⁾. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni dell'obbligo di dichiarare i movimenti di denaro contante all'atto di attraversare le frontiere esterne della Comunità. Il Consiglio ha accettato l'emendamento 19 concernente l'estensione del termine per la comunicazione alla Commissione delle sanzioni da applicare, prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

IV. CONCLUSIONI

L'obiettivo della proposta di regolamento di introdurre controlli armonizzati sui movimenti di denaro contante alle frontiere e di rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti è sostenuto dalla posizione comune del Consiglio. Poiché vi è il rischio che l'applicazione di controlli rigorosi nel settore finanziario in seguito all'adozione della direttiva 91/308/CEE porti ad un aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti, la Comunità sottolinea l'impegno a combattere il problema dei movimenti illeciti di denaro contante introducendo l'obbligo per le persone fisiche di dichiarare i movimenti di denaro contante alle frontiere comunitarie oltre la soglia di 10 000 EUR. Nel contempo gli eventuali effetti negativi sul funzionamento del mercato interno sono evitati applicando tali misure, mediante un regolamento, in modo armonizzato in tutta la Comunità.

⁽¹⁾ Cfr. ad esempio articolo 18 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7).

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 20/2005**definita dal Consiglio il 7 marzo 2005****in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,
relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici**

(2005/C 144 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, come pure la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto, la protezione delle invenzioni mediante i brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace, trasparente e armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo.
- (2) Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici assicurata dalle pratiche amministrative e dalla giurisprudenza dei vari Stati membri. Tali divergenze possono creare ostacoli agli scambi commerciali e, quindi, al buon funzionamento del mercato interno.
- (3) Le suddette discrepanze potrebbero accentuarsi in conseguenza del fatto che gli Stati membri adottano nuove e differenti pratiche amministrative o del fatto che le giurisprudenze nazionali che interpretano la legislazione in vigore evolvono in modo diverso.
- (4) Il costante aumento della diffusione e dell'uso dei programmi per elaboratore in tutti i campi della tecnologia e della loro diffusione in tutto il mondo tramite

Internet è un fattore decisivo dell'innovazione tecnologica. È quindi necessario fare in modo che i creatori e gli utilizzatori di programmi per elaboratore possano beneficiare nella Comunità delle migliori condizioni possibili.

- (5) È pertanto opportuno armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, onde garantire che la certezza giuridica che ne risulterà e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità consentano alle imprese innovative di ricavare il massimo vantaggio dal loro processo inventivo e stimolare gli investimenti e l'innovazione. La certezza giuridica sarà altresì garantita dal fatto che, in caso di dubbio sull'interpretazione della presente direttiva, i tribunali nazionali possono, e i tribunali nazionali di ultima istanza devono, chiedere una sentenza alla Corte di giustizia.
- (6) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽³⁾. L'articolo 27, paragrafo 1, di detto accordo dispone che possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni, di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che presentino carattere di novità, implicino un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale. Inoltre, in base al suddetto articolo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi dovrebbero valere di conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
- (7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 («convenzione sul brevetto europeo»), e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione, tuttavia, si applica ed è giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di brevetto o un brevetto si riferisce alle summenzionate materie o attività in quanto tali, perché tali materie o attività in quanto tali non appartengono a un settore della tecnologia.

⁽¹⁾ GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154.⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2003 (GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 7 marzo 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- (8) Con la presente direttiva si intende evitare che possano esistere interpretazioni divergenti delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo riguardo ai limiti della brevettabilità. La certezza del diritto che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei programmi per elaboratore.
- (9) La tutela del brevetto permette agli innovatori di trarre beneficio dalla loro attività creativa. I brevetti tutelano l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme e non dovrebbero essere utilizzati in modo da ostacolare la concorrenza.
- (10) A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ⁽¹⁾, qualsiasi forma di espressione di un programma originale per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore in quanto opera letteraria. Tuttavia, le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore.
- (11) Per essere considerate brevettabili, le invenzioni dovrebbero presentare un carattere tecnico e quindi appartenere a un settore della tecnologia.
- (12) Per essere considerate implicanti un'attività inventiva, le invenzioni in generale dovrebbero apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte.
- (13) Di conseguenza, benché appartenga a un settore della tecnologia, se un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non apporta un contributo tecnico allo stato dell'arte, come ad esempio quando il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, essa non potrà essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non sarà brevettabile.
- (14) La semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore non è di per sé sufficiente per concludere che sia presente un contributo tecnico. Di conseguenza, un metodo per attività commerciali, di elaborazione di dati o di altro tipo che venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui l'unico contributo allo stato dell'arte non sia tecnico, non può costituire un'invenzione brevettabile.
- (15) Se il contributo allo stato dell'arte è relativo unicamente a elementi non brevettabili, non vi può essere un'invenzione brevettabile, indipendentemente dal modo in cui tali elementi vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il requisito di contributo tecnico non può essere eluso semplicemente specificando mezzi tecnici nelle rivendicazioni di brevetto.
- (16) Inoltre, un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire un'invenzione tecnica. Tuttavia, un metodo che comporti l'utilizzazione di un algoritmo può essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problema tecnico. Ciononostante, un brevetto concesso per tale metodo non dovrebbe monopolizzare lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto.
- (17) La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle relative rivendicazioni interpretate con riferimento alla descrizione e ad eventuali disegni. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici dovrebbero essere rivendicate per lo meno con riferimento a un prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo svolto da tale apparecchio. Di conseguenza, l'utilizzo di singoli elementi di un programma per elaboratore in contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo regolarmente rivendicato non costituisce una violazione di brevetto.
- (18) La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non richiede l'introduzione di una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La presente direttiva si limita a chiarire l'attuale situazione giuridica per garantire la certezza del diritto, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, come quelli ovvi o non tecnici e quelli per attività commerciali.
- (19) La presente direttiva dovrebbe limitarsi all'enunciazione di taluni principi che si applicano alla brevettabilità di tali invenzioni, in particolare al fine di assicurare la tutela delle invenzioni che appartengono a un settore della tecnologia e costituiscono un contributo tecnico e, inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo tecnico.
- (20) La posizione concorrenziale dell'industria comunitaria in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarà rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica. Data l'attuale tendenza dell'industria manifatturiera tradizionale di dislocare le proprie attività verso economie a basso costo al di fuori della Comunità, l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del brevetto è di per sé evidente.
- (21) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, in particolare qualora un operatore in posizione dominante rifiuti di concedere l'uso di una tecnica brevettata necessaria all'unico fine di garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi.

⁽¹⁾ GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).

(22) I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in particolare nel quadro delle disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità. In particolare, gli atti che, a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti d'autore del titolare attinenti ad un programma per elaboratore o in esso contenuti e che, fatto salvo per i suddetti articoli, necessitano di tale autorizzazione, non dovrebbero essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti di brevetto del titolare attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti.

(23) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) «invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici», un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta una o più caratteristiche realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;
- b) «contributo tecnico», un contributo allo stato dell'arte in un settore della tecnologia, giudicato nuovo e non ovvio da una persona competente nella materia. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra lo stato dell'arte e l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, che deve comprendere caratteristiche tecniche, indipendentemente dal fatto che a queste si accompagnino o meno caratteristiche non tecniche.

Articolo 3

Condizioni della brevettabilità

Per essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico.

Articolo 4

Cause di esclusione dalla brevettabilità

1. Un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile.

2. Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico per il semplice fatto di implicare l'uso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori, in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma, che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l'elaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito.

Articolo 5

Forma delle rivendicazioni

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

2. La rivendicazione riguardante un programma per elaboratore, da solo o su un vettore, non è ammessa a meno che il programma, caricato su un elaboratore elettronico programmabile, su una rete di elaboratori programmati o su un altro apparecchio programmabile, realizzi un prodotto o attivi un processo rivendicato nella medesima domanda di brevetto a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

Relazione con la direttiva 91/250/CEE

I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva lasciano impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in particolare nel quadro delle disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità.

Articolo 7

Monitoraggio

La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese comunitarie, in particolare sulle piccole e medie imprese, e sulla comunità di produttori di programmi per elaboratori liberi, nonché sul commercio elettronico.

Articolo 8

Relazione sugli effetti della direttiva

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro ... (*) su:

- a) l'incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sui fattori di cui all'articolo 7;
- b) l'adeguatezza delle norme che determinano la durata di validità del brevetto e i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni, nonché l'opportunità e la possibilità giuridica, tenendo conto degli obblighi internazionali della Comunità, di apportare modifiche a tali norme;
- c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i requisiti della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà;
- d) eventuali difficoltà riscontrate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore, come previsto nella direttiva 91/250/CE, nonché eventuali abusi del sistema dei brevetti verificatisi in relazione a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici;
- e) il modo in cui i requisiti della presente direttiva sono stati tenuti in considerazione nella prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti e nei suoi orientamenti di esame;
- f) gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una conferenza diplomatica per rivedere la convenzione sul brevetto europeo;
- g) l'impatto dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sullo sviluppo e la commercializzazione di programmi e sistemi interconnessi.

Articolo 9

Riesame dell'impatto

In virtù del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 7 e della relazione da elaborare ai sensi dell'articolo 8, la Commissione procede a un riesame dell'impatto della presente direttiva e, ove necessario, presenta proposte di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...

(*) Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 febbraio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici ⁽¹⁾, fondata sull'articolo 95 del trattato CE.
2. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 19 settembre 2002 ⁽²⁾.
3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 24 settembre 2003 ⁽³⁾.
4. La Commissione non ha presentato una proposta modificata.
5. Il Consiglio ha adottato una posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE il 7 marzo 2004.

II. OBIETTIVO

6. La direttiva proposta mira ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di brevetti per quanto riguarda la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e a rendere più trasparenti le condizioni di brevettabilità.

III. POSIZIONE COMUNE

Considerando

7. Il Consiglio ha modificato o fuso una serie di considerando che apparivano nella proposta della Commissione e ne ha adottati di nuovi. Nel far ciò il Consiglio ha accettato, integralmente o parzialmente, o previa riformulazione, gli emendamenti del Parlamento europeo 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 e 13. Le principali modifiche nei considerando sono riportate in appresso nei punti relativi ai singoli articoli.

Articoli

Articolo 1 (Campo d'applicazione)

8. È stato accettato il testo dell'articolo 1 quale figura nella proposta della Commissione. Il Parlamento europeo non ha proposto emendamenti riguardo a tale articolo.

Articolo 2 (Definizioni)

9. Alla lettera a) il Consiglio ha accolto in parte gli emendamenti 36, 42 e 117 del Parlamento europeo sopprimendo i termini «a prima vista una o più caratteristiche» di novità dalla definizione di «invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici». Questi termini sono stati infatti considerati superflui e tali da creare confusione per quanto riguarda la loro relazione con la verifica delle caratteristiche di novità, che interviene nella fase dell'esame della brevettabilità di qualsiasi invenzione.

10. Alla lettera b), il Consiglio:

- ha sostituito i termini «settore tecnico» con «settore della tecnologia», espressione correntemente usata negli accordi internazionali sul diritto in materia di brevetti, quali l'accordo TRIPS,
- ha inserito i termini «nuovo e», al fine di chiarire i criteri relativi al «contributo tecnico»,
- ha aggiunto una seconda frase, che corrisponde sostanzialmente alla disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della proposta della Commissione lievemente modificata, al fine di chiarire che sebbene caratteristiche non tecniche possano essere prese in considerazione al momento della valutazione del contributo tecnico di una determinata invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici, è indispensabile che ogni rivendicazione di brevetto comprenda anche delle caratteristiche tecniche. Questo concetto rispecchia parte degli emendamenti 16, 100, 57, 99, 110 e 70 del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 129.

⁽²⁾ GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154.

⁽³⁾ GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 230.

Articolo 3 della proposta della Commissione (Appartenenza ad un settore della tecnologia)

11. Questo articolo imponeva agli Stati membri l'obbligo di assicurare che nella loro legislazione nazionale le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici fossero considerate appartenenti ad un settore della tecnologia. Conformemente all'emendamento 15 del Parlamento europeo il Consiglio ha deciso di sopprimere l'articolo 3, ritenendo che sia difficile recepire nella legislazione nazionale un obbligo di natura così generale. In compenso il Consiglio ha deciso di rafforzare nel considerando 13 l'affermazione pertinente contenuta nel considerando 11 della proposta della Commissione.

Articolo 3 (articolo 4 della proposta della Commissione) (Condizioni di brevettabilità)

12. Il Consiglio ha fuso i primi due paragrafi dell'articolo 4 della proposta della Commissione in un unico paragrafo e ha apportato alcune lievi modifiche di formulazione al fine di chiarire il testo. Il nuovo testo riflette esattamente la formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, quale proposto nell'emendamento 16 del Parlamento europeo.
13. Come rilevato in precedenza, il paragrafo 3 dell'articolo 4 della proposta della Commissione è stato inserito nella definizione di «contributo tecnico» di cui all'articolo 2, lettera b), poiché si è ritenuto che tale paragrafo fosse più attinente alle definizioni piuttosto che ad un articolo intitolato «Condizioni di brevettabilità».

Articolo 4 (Cause di esclusione dalla brevettabilità)

14. Al fine di evitare ambiguità, il Consiglio ha incluso nel paragrafo 1 di questo articolo una chiara affermazione secondo cui un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile.
15. Il paragrafo 2, che corrisponde all'emendamento 17 del Parlamento europeo, intende chiarire i limiti di ciò che può essere brevettabile ai sensi della presente direttiva e deve essere letto in correlazione con i considerando da 14 a 16, che corrispondono agli emendamenti 85, 7 e 8 del Parlamento europeo. Il Consiglio ha tuttavia inserito i termini «in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma» al fine di meglio chiarire cosa si intende per «invenzioni implicanti programmi per elaboratori».

Articolo 5 (Forma delle rivendicazioni)

16. Il paragrafo 1 è stato accettato nella stessa formulazione che figura nella proposta della Commissione.
17. È stato aggiunto un paragrafo 2 per chiarire che in talune circostanze e a condizioni rigorose un brevetto può coprire una rivendicazione riguardante un programma per elaboratore, da solo o su un vettore. Il Consiglio ritiene che questo allinei la direttiva alle pratiche standard attuali presso l'Ufficio europeo dei brevetti e negli Stati membri.

Articolo 6 (Relazione con la direttiva 91/250/CEE)

18. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 19 del Parlamento europeo, ritenendolo più chiaro rispetto al testo della proposta della Commissione. Ha soppresso i riferimenti alle disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali, considerate irrilevanti in questo contesto.
19. Il Consiglio non ha accolto l'emendamento 76 del Parlamento europeo, considerandolo troppo ampio e in contrasto con l'accordo TRIPS. Il Consiglio ritiene che la questione dell'interoperabilità sia già sufficientemente coperta dall'articolo 6, nonché dall'applicazione delle norme generali relative alla concorrenza. Questo punto è chiaramente elucidato nei considerando 21 e 22 della posizione comune del Consiglio.

Articolo 7 (Monitoraggio)

20. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 71 del Parlamento europeo.

Articolo 8 (Relazione sugli effetti della direttiva)

21. Il Consiglio ha mantenuto il testo della proposta della Commissione e ha inserito i seguenti nuovi elementi:
- lettera b): aggiunta dei termini la «durata di validità del brevetto e», come suggerito dal Parlamento europeo nell'emendamento 92; inoltre, tenendo conto dell'emendamento 25 del Parlamento europeo il Consiglio ha inserito un riferimento relativo agli obblighi internazionali della Comunità;
 - lettera d): il Consiglio ha accolto l'emendamento 23 del Parlamento europeo;
 - lettera e): il Consiglio ha accolto l'emendamento 26 del Parlamento europeo;
 - lettera f): il Consiglio ha accolto l'emendamento 25 del Parlamento europeo, ma ha soppresso il riferimento al brevetto comunitario, considerandolo non pertinente al contesto;
 - lettera g): il Consiglio ha accolto l'emendamento 89 del Parlamento europeo nella sostanza, ma ha scelto una formulazione più chiara.

Articolo 9 della posizione comune del Consiglio (Valutazione dell'impatto)

22. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 27 del Parlamento europeo.

Articolo 10 (articolo 9 della proposta della Commissione) (Attuazione)

23. Contrariamente al Parlamento europeo, che ha optato per un termine di attuazione di diciotto mesi (emendamento 28), il Consiglio ha deciso un termine di ventiquattro mesi.

Articoli 11 (Entrata in vigore) e 12 (Destinatari) (Articoli 10 e 11 della proposta della Commissione)

24. Il Consiglio ha accolto il testo della proposta della Commissione.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE NON SONO STATI ACCOLTI

25. Dopo averli accuratamente considerati, il Consiglio non è stato in grado di accogliere i seguenti emendamenti del Parlamento europeo: 88 (prima frase), 31, 32, 112, 95, 84, 114, 125, 75, 36, 42, 117, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16, 100, 57, 99, 110, 70 (in parte), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 e 28.
26. Il Consiglio ha ritenuto alcuni di questi emendamenti superflui (emendamenti 88 (prima frase), 31, 75, 94), poco chiari e tali da indurre in confusione (emendamenti 36, 42, 117, 72, 104, 120), non direttamente connessi con le questioni trattate (emendamenti 95, 24, 81), non aderenti alle prassi consolidate (emendamenti 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111), o contrari agli obblighi internazionali della Comunità europea e dei suoi Stati membri ai sensi dell'accordo TRIPS, nonché ai principi generali del diritto in materia di brevetti (84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93).

V. CONCLUSIONI

27. Nella sua posizione comune il Consiglio ha accettato un numero notevole di emendamenti proposti dal Parlamento europeo ed ha costantemente cercato di raggiungere un equilibrio ragionevole e praticabile tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli di altre parti interessate. La Commissione ha preso atto dell'equilibrio complessivo della posizione comune del Consiglio e l'ha accettata in quanto pacchetto di compromesso soddisfacente.
-

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 21/2005**definita dal Consiglio l'8 marzo 2005****in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale**

(2005/C 144 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nel piano d'azione sulle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) approvato dal Consiglio Ecofin nel settembre 2000 si precisa che è urgentemente necessario disporre di una serie limitata di conti settoriali trimestrali e che questi conti dovrebbero essere disponibili entro 90 giorni dalla fine del trimestre cui si riferiscono.
- (2) La relazione comune del Consiglio Ecofin e della Commissione al Consiglio europeo sulle statistiche e sugli indicatori della zona euro, adottata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, sottolinea che entro il 2005 dovrebbero essere pienamente attuate azioni ad elevata priorità in diversi campi, tra cui i conti nazionali trimestrali per settore istituzionale.
- (3) Ai fini dell'analisi delle fluttuazioni cicliche dell'economia dell'Unione europea e della gestione della politica monetaria nell'ambito dell'UEM è necessario disporre di statistiche macroeconomiche sul comportamento economico e sulle interrelazioni dei singoli settori istituzionali, che non scaturiscono dai dati elaborati a livello del totale dell'economia. Occorre pertanto procedere alla compilazione di conti trimestrali per settore istituzionale per l'insieme dell'Unione europea e per la zona euro.
- (4) La compilazione di tali conti rientra nell'obiettivo generale di realizzare un sistema di conti annuali e trimestrali per l'Unione europea e per la zona euro. Il sistema comprende i principali aggregati macroeconomici e i conti finanziari e non finanziari per settore istituzionale. Lo scopo consiste nell'ottenere la coerenza tra tutti questi conti e, con riferimento ai conti del resto del

mondo, tra i dati della bilancia dei pagamenti e i dati dei conti nazionali.

- (5) Ai fini della compilazione dei conti europei per settore istituzionale conformemente ai principi del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, istituito con regolamento (CE) n. 2223/96 ⁽³⁾ del Consiglio, del 25 giugno 1996, si rende necessaria la trasmissione di conti nazionali trimestrali per settore istituzionale degli Stati membri. I conti europei devono tuttavia rispecchiare l'economia dell'area europea nel suo complesso e possono non coincidere con la semplice aggregazione dei conti degli Stati membri. In particolare l'obiettivo è quello di tener conto delle operazioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nei conti dell'area interessata (a seconda dei casi, l'Unione europea o la zona euro).
- (6) L'elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle norme contemplate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁴⁾.
- (7) Poiché lo scopo del presente regolamento, ossia la compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale per l'Unione europea e per la zona euro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare allorché forniscono un contributo trascurabile al totale europeo, gli Stati membri dovrebbero essere esentati dal trasmettere l'intera serie di dati dettagliati.
- (8) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 42 del 18.2.2004, pag. 23.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 141), posizione comune del Consiglio dell'8 marzo 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (9) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/392/CEE, Euratom del Consiglio del 19 giugno 1989 ⁽¹⁾, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE, Euratom del Consiglio, del 25 febbraio 1991 ⁽²⁾, sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento definisce un quadro comune per i contributi degli Stati membri alla compilazione dei conti trimestrali non finanziari europei per settore istituzionale.

Articolo 2

Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale come specificato in allegato, ad esclusione in un primo tempo delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G.

2. Un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a norma dell'articolo 9.

3. I dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione entro e non oltre 90 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Durante un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione entro e non oltre 95 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Contemporaneamente è trasmessa anche qualsiasi revisione dei dati relativi ai trimestri precedenti.

4. Il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 può essere modificato di un massimo di cinque giorni secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

5. La prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il terzo trimestre del 2005. Gli Stati membri trasmettono tali dati entro il 3 gennaio 2006. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 1999.

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

Articolo 3

Obblighi in merito alla trasmissione dei dati

1. Tutti gli Stati membri trasmettono i dati specificati nell'allegato con riguardo al settore del resto del mondo (S.2) e al settore delle amministrazioni pubbliche (S.13). Uno Stato membro il cui prodotto interno lordo a prezzi correnti è normalmente superiore all'1 % del corrispondente totale comunitario trasmette i dati precisati nell'allegato per tutti i settori istituzionali.

2. La Commissione determina la percentuale del prodotto interno lordo complessivo della Comunità a prezzi correnti rappresentata normalmente dal prodotto interno lordo di uno Stato membro, come specificato al paragrafo 1, sulla base della media aritmetica dei dati annuali relativi agli ultimi tre anni trasmessi dagli Stati membri.

3. La percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4. Deroghe al presente regolamento possono essere accettate dalla Commissione nel caso in cui i sistemi statistici nazionali necessitino di considerevoli adeguamenti. Tali deroghe hanno una durata non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4

Definizioni e standard

Gli standard, le definizioni, le classificazioni e le norme contabili per i dati trasmessi ai fini del presente regolamento sono quelli fissati nel regolamento (CE) n. 2223/96 (in prosieguo «regolamento SEC»).

Articolo 5

Fonti dei dati e requisiti di coerenza

1. Gli Stati membri elaborano i dati di cui al presente regolamento attingendo a tutte le fonti ritenute pertinenti, dando priorità alle informazioni dirette quali quelle ricavate da fonti amministrative o da indagini sulle imprese e sulle famiglie.

Se tali informazioni dirette, in particolare per i dati retrospettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, non possono essere rilevate, è ammessa la trasmissione di accurati dati stimati.

2. I dati trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono coerenti con i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e con i principali aggregati trimestrali del totale dell'economia trasmessi alla Commissione nel quadro del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

3. I dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono conformi ai corrispondenti dati annuali trasmessi nel contesto del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

Articolo 6

Standard di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni da definire in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Entro un anno dalla loro prima trasmissione di dati gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione aggiornata delle fonti, dei metodi e dei trattamenti statistici utilizzati.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle principali modifiche metodologiche o di altra natura suscettibili di influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica in questione.

Articolo 7

Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Tali misure includono:

- a) la determinazione del calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;
- b) la richiesta dell'articolazione per settore di contropartita delle operazioni specificate nell'allegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;
- c) la revisione del calendario delle trasmissioni trimestrali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4;
- d) la modifica della percentuale (1 %) del totale comunitario ai fini della determinazione dell'obbligo di trasmissione di dati per tutti i settori istituzionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

e) la definizione di standard di qualità dei dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

- a) fornisce informazioni sulla qualità delle statistiche elaborate;
- b) valuta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di dati statistici dall'elaborazione delle statistiche in questione in rapporto ai relativi costi;
- c) individua le possibilità di potenziale miglioramento e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...

ALLEGATO

Trasmissione dei dati

		Impieghi						Risorse							
		S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2	S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2
		Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo	Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo
P1	Produzione								X		X	X	X	X	
P2	Consumi intermedi	X		X	X	X	X								
P.3	Spesa per consumi finali	X				X	X								
P.31	Spesa per consumi individuali	X				X	X								
P.32	Spesa per consumi collettivi	X				X									
P.5	Investimenti lordi	X		X	X	X	X								
P.51	Investimenti fissi lordi	X		X	X	X	X								
P.5N	Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore	X		X	X	X	X								
P.6	Esportazioni di beni e servizi							X							
P.7	Importazioni di beni e servizi														X
D.1	Redditi da lavoro dipendente	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.2	Imposte sulla produzione e sulle importazioni	X	X	X	X	X	X		X				X		X
D.21	Imposte sui prodotti	X	X						X				X		X
D.29	Altre imposte sulla produzione	X		X	X	X	X		X				X		X
D.3	Contributi	X				X		X	X	X	X	X	X	X	
D.31	Contributi ai prodotti	X				X		X	X	X					
D.39	Altri contributi alla produzione	X				X		X	X		X	X	X	X	
D.21-D.31	Imposte sui prodotti al netto dei contributi ai prodotti								X	X					
D.4	Redditi da capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.41	Interessi	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

		Impieghi						Risorse							
		S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2	S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2
		Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo	Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo
D.4N	Redditi da capitale diversi dagli interessi	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.42	Utili distribuiti dalle società	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
D.43	Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X
D.44	Redditi da capitale attribuiti agli assicurati	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X
D.45	Affitti	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	
D.5	Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.	X		X	X	X	X	X	X				X		X
D.6	Contributi e prestazioni sociali	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.61	Contributi sociali	X					X	X	X		X	X	X	X	X
D.62	Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.63	Trasferimenti sociali in natura	X				X	X		X					X	
D.7	Altri trasferimenti correnti	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.71	Premi netti di assicurazione contro i danni	X		X	X	X	X	X	X			X	X		X
D.72	Indennizzi di assicurazione contro i danni	X			X			X	X		X	X	X	X	X
D.7N	Altri trasferimenti correnti n.c.a.	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.8	Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.9	Trasferimenti in conto capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.91	Imposte in conto capitale	X		X	X		X	X	X				X		
D.9N	Contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
K.1	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	
K.2	Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte	X		X	X	X	X	X							

		Saldi contabili						
		S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2
		Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo
B.1G	Valore aggiunto lordo	X	X	X	X	X	X	
B.1N	Valore aggiunto netto	X	X	X	X	X	X	
B.2G	Risultato lordo di gestione	X		X	X	X	X	
B.3G	Reddito misto lordo	X					X	
B.4G	Reddito lordo da impresa	X		X	X		X	
B.5G	Saldo dei redditi primari, lordo	X		X	X	X	X	
B.6G	Reddito disponibile lordo	X		X	X	X	X	
B.7G	Reddito disponibile corretto lordo	X				X	X	
B.8G	Risparmio lordo	X		X	X	X	X	
B.9	Accreditamento/indebitamento	X		X	X	X	X	X
B.11	Saldo degli scambi di beni e servizi con il resto del mondo							X
B.12	Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo							X

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 dicembre 2003, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale ⁽¹⁾, basata sull'articolo 285 del trattato CE.
2. La Banca centrale europea ha espresso il suo parere il 4 febbraio 2004 ⁽²⁾.
3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 31 marzo 2004 ⁽³⁾.
4. La Commissione non ha presentato una proposta modificata.
5. Il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE l'8 marzo 2005.

II. OBIETTIVO

6. La proposta di regolamento è intesa a definire una cornice comune in cui inquadrare gli apporti degli Stati membri alla compilazione dei conti trimestrali europei per settore istituzionale.

III. POSIZIONE COMUNE

Considerando

7. Il Consiglio ha modificato il considerando 5 sopprimendo l'espressione «allorché questi sono insediati nella zona europea in questione» al fine di recepire integralmente l'unico emendamento del Parlamento europeo. Il considerando in questione è stato modificato allo scopo di chiarire che il campo di applicazione del regolamento include «a seconda dei casi, l'Unione europea o la zona euro» anziché la «zona europea».

Articoli

Articolo 1 (Scopo)

8. L'articolo 1 è stato accolto quale formulato nella proposta della Commissione e il Parlamento europeo non ha presentato emendamenti al riguardo.

Articolo 2 (Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale)

9. Il paragrafo 1 è stato accettato quale figura nella proposta della Commissione.
10. Al paragrafo 2 il Consiglio ha aggiunto la frase: «Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a norma dell'articolo 9». Con l'introduzione di tale modifica il Consiglio ha stabilito che la trasmissione di dati complementari concernenti un'ulteriore articolazione delle transazioni non avrà luogo prima che la Commissione europea abbia riferito al Parlamento europeo e al Consiglio (entro un termine massimo di cinque anni) sull'attuazione del regolamento.
11. Al paragrafo 3 il Consiglio ha introdotto una nuova frase: «Durante un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 95 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono», al fine di accordare un periodo transitorio di tre anni durante il quale gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i dati trimestrali di cui al paragrafo 1 entro un termine di 95 giorni in luogo dei 90 giorni inizialmente proposti dalla Commissione.

⁽¹⁾ COM(2003) 0789 def.

⁽²⁾ GU C 42 del 18.2.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 103 E del 29.4.2004, pag. 141.

12. Il paragrafo 4 è stato accettato quale figura nella proposta della Commissione.
13. Al paragrafo 5 il Consiglio ha sostituito i termini «primo trimestre» con «terzo trimestre» e «30 giugno 2005» con «3 gennaio 2006», posticipando così di due trimestri il primo periodo al quale si riferisce la prima trasmissione di dati trimestrali e differendo di un semestre la data in cui gli Stati membri dovranno trasmettere tali dati.

Articolo 3 (Obblighi in merito alla trasmissione dei dati), articolo 4 (Definizioni e standard), articolo 5 (Fonti dei dati e requisiti di coerenza), articolo 6 (Standard di qualità e relazioni), 7 (Misure di esecuzione), articolo 8 (Comitato), articolo 9 (Relazione sull'applicazione del regolamento) e articolo 10 (Entrata in vigore)

14. Questi articoli sono stati accettati quali formulati nella proposta della Commissione e il Parlamento europeo non ha presentato alcun emendamento al riguardo.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE NON SONO STATI ACCOLTI

15. L'unico emendamento proposto dal Parlamento europeo in prima lettura è stato accolto.

V. CONCLUSIONI

16. Nella sua posizione comune il Consiglio ha accolto l'emendamento proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio ritiene che le modifiche introdotte nella posizione comune siano pienamente conformi agli obiettivi del regolamento. La Commissione ha riconosciuto l'equilibrio generale della posizione comune del Consiglio, che ha accettato in quanto pacchetto di compromesso soddisfacente.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 22/2005**definita dal Consiglio il 4 aprile 2005**

in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura)

(2005/C 144 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14 del trattato istituisce uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) Le iniziative concernenti il mercato interno dovrebbero migliorare la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori. La presente direttiva è conforme agli obblighi di garantire un livello elevato di protezione della salute e di tutela dei consumatori in sede di definizione e attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie.
- (3) L'impiego di certi ftalati in giocattoli o articoli di puericultura fabbricati in materiale plastificato o contenenti parti fabbricate in materiale plastificato dovrebbe essere vietato in quanto la presenza di certi ftalati comporta rischi effettivi o potenziali per la salute dei bambini.
- (4) Il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA), previamente consultato dalla Commissione, ha reso pareri sui rischi sanitari da tali ftalati.
- (5) La raccomandazione della Commissione 98/485/CEE del 1° luglio 1998 relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di

bambini di età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati ⁽⁴⁾, ha esortato gli Stati membri a prendere misure necessarie per garantire un livello elevato di protezione della salute dei bambini in riferimento a questi prodotti.

- (6) Dal 1999 l'impiego di sei ftalati in giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini di età inferiore a tre anni è oggetto di un divieto provvisorio in tutta l'Unione europea in seguito all'adozione della decisione 1999/815/CE della Commissione ⁽⁵⁾, nel quadro della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽⁶⁾. Detta decisione è sottoposta periodicamente a rinnovo.

- (7) Le disposizioni limitative già adottate da taluni Stati membri circa la commercializzazione di giocattoli e articoli di puericultura contenenti ftalati influiscono direttamente sul completamento e il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo e di conseguenza modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾.

- (8) Ove la valutazione scientifica non consenta di determinare i rischi con sufficiente certezza, andrebbe applicato il principio di precauzione al fine di assicurare un elevato grado di protezione della salute, specialmente riguardo ai bambini.

- (9) Essendo organismi in fase di sviluppo, i bambini sono particolarmente sensibili alle sostanze tossiche per la riproduzione. Per tale motivo, dovrebbe essere ridotta nella misura del possibile l'esposizione dei bambini a qualsiasi fonte concretamente evitabile di emissioni contenenti queste sostanze, specialmente ad articoli che i bambini introducono in bocca.

⁽¹⁾ GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 117 del 26.4.2000, pag. 59.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 410), posizione comune del Consiglio del 4 aprile 2005 e posizione comune del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/781/CE (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 35).

⁽⁶⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

⁽⁷⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63).

- (10) Contestualmente alle valutazioni dei rischi e/o nel quadro della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, i DEHP, DBP e BBP sono stati individuati come sostanze tossiche per la riproduzione e pertanto sono state classificate come tali nella categoria 2.
- (11) Le informazioni scientifiche relative ai DINP, DIDP e DNOP sono insufficienti o contraddittorie, ma non può escludersi che tali sostanze siano potenzialmente rischiose se impiegate in giocattoli e articoli di puericoltura la cui produzione è destinata per definizione ai bambini.
- (12) Date le incertezze nella valutazione dell'esposizione a questi ftalati, ad esempio riguardo ai tempi di introduzione in bocca e all'esposizione ad emissioni da altre fonti, occorre tenere conto di valutazioni di carattere cautelativo. Andrebbero pertanto introdotte restrizioni all'impiego di detti ftalati in giocattoli e articoli di puericoltura e all'immissione sul mercato di siffatti articoli. Tuttavia, le restrizioni applicate ai DINP, DIDP e DNOP dovrebbero essere meno rigorose di quelle proposte per i DEHP, DBP e BBP per motivi di proporzionalità.
- (13) Conformemente alla comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, le misure basate su questo principio dovrebbero essere soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici.
- (14) La Commissione, in collaborazione con le autorità degli Stati membri preposte al controllo del mercato e all'applicazione della legge nel settore dei giocattoli e degli articoli di puericoltura, e in consultazione con le pertinenti organizzazioni di produttori e importatori, sorveglia l'impiego di ftalati e altre sostanze presenti come plastificanti in giocattoli e articoli di puericoltura.
- (15) È necessario definire, ai fini della direttiva 76/769/CEE, il termine «articoli di puericoltura».
- (16) Il Consiglio, conformemente all'articolo 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾ dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (17) La Commissione riesaminerà l'impiego degli ftalati elencati nell'allegato della direttiva 76/769/CEE in altri prodotti, una volta conclusa la valutazione dei rischi prevista dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (18) La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni legislative comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi in materia di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾ e ad altre direttive da essa derivate, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽⁵⁾ e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ⁽⁶⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/769/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

«c) «articoli di puericoltura»: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, il nutrimento e il succhiare dei bambini.»

2. L'allegato I è modificato come indicato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

La Commissione riesamina entro il ... (*) le misure previste dalla direttiva 76/769/CEE, come modificata dalla presente direttiva, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti le sostanze descritte in allegato alla presente direttiva e loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate conseguentemente.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... (**) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal ... (***)

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁵⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

⁽⁶⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(*) Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(***) Dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti:

<p>« [XX] I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la sostanza): ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) CAS n. 117-81-7 EINECS n. 204-211-0 ftalato di dibutile (DBP) CAS n. 84-74-2 EINECS n. 201-557-4 ftalato di butilbenzile (BBP) CAS n. 85-68-7 EINECS n. 201-622-7</p>	<p>Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura.</p> <p>I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.</p>
<p>[XX bis.] I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la sostanza): ftalato di diisononile (DINP) CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0 EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9 ftalato di diisodocile (DIDP) CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1 EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4 ftalato di diottile (DNOP) CAS n. 117-84-0 EINECS n. 204-214-7</p>	<p>Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazione superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura destinati a bambini di età inferiore a tre anni e che potrebbero essere messi in bocca.</p> <p>I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.»</p>

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha presentato il 24 novembre 1999 al Consiglio e al Parlamento europeo la sua proposta ⁽¹⁾ che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE, che è basata sull'articolo 95 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere ⁽²⁾ il 15 febbraio 2000.

Il Parlamento europeo ha ultimato la prima lettura e formulato il suo parere ⁽³⁾ il 6 luglio 2000.

Il 4 aprile 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune riportata nel doc. 5467/05.

II. OBIETTIVO

Il progetto di direttiva riguarda la commercializzazione e l'utilizzazione dei giocattoli e degli articoli di puericultura contenenti ftalati. Nella versione originaria esso prevedeva il divieto di impiegare sei diversi ftalati nei giocattoli e articoli di puericultura contenenti PVC e destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore a tre anni.

Il Parlamento europeo ha adottato, in sede di prima lettura, una risoluzione sugli ftalati e la sicurezza dei giocattoli, proponendo una serie di emendamenti alla proposta della Commissione. I principali emendamenti sono:

- nel caso di giocattoli che contengono ftalati e sono destinati ai bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, ma che possono essere introdotti in bocca da bambini di età inferiore ai tre anni è necessario che un'avvertenza figuri sulla confezione e sul giocattolo stesso;
- il divieto va applicato a tutti gli ftalati e non esclusivamente ai sei indicati nella proposta della Commissione;
- il divieto va esteso a tutti i giocattoli, non soltanto a quelli destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni e non esclusivamente ai giocattoli che possono essere introdotti in bocca. In questi ultimi giocattoli sono ammesse concentrazioni non superiori allo 0,1 % anziché all'1 % come previsto nella proposta della Commissione.
- non possono essere aggiunti aromi ai giocattoli contenenti ftalati, che potrebbero essere messi in bocca dai bambini;

Il 25 maggio 2000, il Consiglio ha esaminato il fascicolo senza però poter pervenire a un accordo su una posizione comune.

Nel frattempo sono stati messi a disposizione i risultati di nuove valutazioni dei rischi, alla luce dei quali sembra opportuno rafforzare alcune tra le disposizioni originarie, in linea con le conclusioni del Parlamento europeo. Il 24 settembre 2004, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico all'unanimità sul progetto di direttiva recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE, che figura nell'allegato I del documento 12469/04.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE RIPORTATA NEL doc. 5467/05

1. Osservazioni generali

Benché non accolga tutti gli emendamenti del Parlamento europeo, la posizione comune amplia considerevolmente il campo di applicazione del divieto, sostituendo all'etichettatura un divieto totale, e garantisce la certezza giuridica dando una chiara definizione degli elementi che rientrano nel campo di applicazione del divieto (è stata aggiunta una definizione di articoli di puericultura, identica a quella contenuta nella decisione sui giocattoli ⁽⁴⁾).

⁽¹⁾ GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 117 del 26.4.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 121 del 24.4.2001, pag. 410.

⁽⁴⁾ Decisione 1999/815/CE della Commissione (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46).

Gli emendamenti 1, 3, 4, 6 e 8 sono stati accolti in linea di massima, benché riformulati.

Gli emendamenti 18, 2, 5, 11, 24, 7, 17/rev., 16 e 9 non sono stati ritenuti accoglibili.

2. Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione

I considerando 3, 4 e 7 hanno subito lievi modifiche di formulazione, per lo più di indole giuridica. Sono stati aggiunti i nuovi considerando 6 e da 9 a 15, per rilevare che è già in vigore un divieto temporaneo e chiarire la relazione tra gli ftalati da vietare, il principio di precauzione e le procedure di valutazione dei rischi.

La definizione di «articoli di puericoltura» è stata introdotta nel nuovo articolo 1, paragrafo 1.

L'articolo 2 è stato riformulato per introdurre l'obbligo per la Commissione di riesaminare tali misure entro quattro anni dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 3 è stato riformulato per uniformarlo agli orientamenti per la redazione della legislazione e inserirvi l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le misure di recepimento.

Nell'allegato è stato chiarito il campo di applicazione del divieto, estendendolo, per il DEHP, il DBP ed il BBP a tutti i giocattoli e articoli di puericoltura. Per il DINP, il DIDP e il DNOP il divieto riguarda i giocattoli e gli articoli di puericoltura destinati ai bambini al di sotto di tre anni e che potrebbero essere messi in bocca. Si è specificato che in entrambi i casi il limite di concentrazione della massa dello 0,1 % vale per la massa del materiale plastificato, in maniera tale che, nel caso di prodotti che assieme al materiale plastificato comprendono altri componenti, esso vale pienamente soltanto per la parte plastificata.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio con la sua posizione comune intende procedere nella stessa direzione del Parlamento europeo, ampliando significativamente il campo di applicazione del divieto e sostituendo un divieto totale all'etichettatura. Il Consiglio ritiene che ciò sia un decisivo contributo verso l'adozione di un divieto permanente, sulla scorta di un riesame ininterrotto, nella prospettiva di un divieto ancor più ampio eventualmente reso necessario da nuove valutazioni scientifiche effettuate successivamente all'entrata in vigore della direttiva.
